



PROVVEDIMENTI DEL COMMISSARIO AD ACTA
(D.A. n. 05/Gab del 20 marzo 2019)

Decreto n. 33 del 19.06.2019

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione con la Soc. Taormina Opera Stars Srl per la co-produzione spettacoli nell'ambito del circuito "Anfiteatro Sicilia", ovvero Teatri di Pietra, triennio 2019-2021

Vista la l.r. n. 4 del 10 gennaio 1995, istitutiva dell'E.A.R. Teatro di Messina;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Richiamato il D.A. n. 10/Gab del 28 agosto 2018 con il quale l'Assessore regionale del Turismo Sport e Spettacolo ha proceduto alla nomina del Commissario ad acta, Dott.ssa Daniela Lo Cascio;

Visto il Verbale di insediamento in data 30 agosto u.s.;

Visto il successivo D.A. n. 02/Gab. del 21.01.2019 che prevede una estensione dei poteri in ragione della quale il Commissario ad acta esercita le funzioni di legale rappresentante;

Visto il D.A. n. 05/Gab. del 20.3.2019 con il quale, nel procedere al rinnovo dell'incarico, l'Assessore regionale del Turismo Sport e Spettacolo conferisce al Commissario ad acta, tra gli altri, i seguenti compiti:

- *adotta le linee guida per la programmazione delle stagioni artistiche, nonché per l'attuazione di tutte le attività correlate;*
- *esercita le funzioni di legale rappresentante finalizzate al presidio delle esigenze necessarie per assicurare il corretto funzionamento dell'Ente;*

Premesso che con Decreto n. 8 del 15.02.2019 lo scrivente Organo ha approvato un avviso per la manifestazione di interesse finalizzata ad acquisire proposte di coproduzione da parte di soggetti pubblici e/o privati per l'adesione dell'Ente al circuito "Anfiteatro Sicilia";

Che le proposte acquisite in esito a detta procedura sono passate al vaglio del Sovrintendente e dallo stesso sottoposte alla valutazione dei Direttori artistici che hanno redatto apposite relazioni;

Che lo scrivente Organo, nel prendere atto delle relazioni prodotte e ritenendo le stesse chiare ed esaustive, rimaneva in attesa di conoscere gli esiti degli incontri tecnici "bilaterali" con i soggetti le cui proposte fossero risultate maggiormente sostenibili;

Dato atto che l'ufficio di Sovrintendenza ha curato l'istruttoria e verificato il possesso dei requisiti in capo al soggetto con cui avviare le attività afferenti all'Avviso pubblico emanato dall'Ente;

Vista la nota prot. 540/2019 trasmessa dal Sovrintendente allo scrivente Organo per trasferire le relazioni redatte dai Direttori artistici in esito alla valutazione delle proposte di Manifestazione di





interesse acquisite agli atti dell'Ente;

Dato atto che il Sovrintendente ha individuato, tra i diversi soggetti che hanno manifestato interesse a collaborare con l'Ente per la coproduzione di spettacoli, la "Taormina Opera Stars Srl" con sede a Taormina, giusta nota prot. 1131/2019 a firma dello stesso;

Visto lo schema di Convenzione predisposto dal Sovrintendente al fine di formalizzare termini e modalità di gestione delle attività finalizzate alla coproduzione di eventi;

Ritenuto meritevole di approvazione nei suoi contenuti lo schema di convenzione proposto;

Dato atto che il presente provvedimento in questa fase della procedura, propedeutica agli accordi attuativi, non necessita del parere di regolarità contabile di cui alle vigenti disposizioni di legge;

Visto il D. Lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il D.D.G. n. 2476/S8 del 09 ottobre 2018 con il quale l'Organo tutorio ha approvato il bilancio pluriennale 2018/2020 adottato dall'Ente con Decreto n. 04 del 03 Ottobre 2018;

Visto il D.D.G. n. 1549/S8 del 10 giugno 2019 che approva la gestione provvisoria del bilancio dell'E.A.R. Teatro di Messina fino al 30 giugno 2019

Decreta

- 1) la narrativa si intende qui richiamata e forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare lo schema di Convenzione, nella stesura allegata al presente atto, da stipulare con la Soc. Taormina Opera Stars Srl per la coproduzione - in termini economici e/o di servizi - di eventi da realizzarsi nell'ambito del circuito "Anfiteatro Sicilia, ovvero Teatri di Pietra, triennio 2019-2021;
- 3) di demandare al Sovrintendente e ai responsabili apicali dell'Amministrazione i conseguenziali atti di competenza discendenti dall'attuazione del presente provvedimento.



Il Commissario ad acta
Dott.ssa Daniela Lo Cascio

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina

Tel. 0908966215 – 0908966226 PBX, Fax 090343629, PEC: teatrodimescina@pec.enya.it

Partita Iva: 01940970831

CONVENZIONE TRA L'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA E LA TAORMINA OPERA STARS Srl, PER LA COPRODUZIONE IN TERMINI ECONOMICI E/O DI SERVIZI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI NEI SITI REGIONALI DENOMINATI "TEATRI DI PIETRA".

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di giugno, in Messina, presso la sede dell'EAR Teatro di Messina in Via Garibaldi snc sono presenti:

Da una parte:

-L'Ente Autonomo Regionale Teatro Vittorio Emanuele II di Messina, con sede in Messina, via Garibaldi s.n.c., codice fiscale/ partita iva 01940970831, nella persona del Commissario ad acta, dott.ssa Daniela Lo Cascio, nata a Palermo il OMISSIS, domiciliata per la carica presso la sede dell'E.A.R., che interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, giusta nomina del 20 marzo 2019 D.A. n. 05/Gab in forza dei poteri che gli derivano dal decreto di nomina e dal vigente Statuto dell'Ente, d'ora in poi "**Ente**".

Dall'altra parte:

-Taormina Opera Stars Srl con sede in Taormina via Pirandello, 35 - C. F. e P. IVA OMISSIS, rappresentata dall'Amministratore Unico Maurizio Gullotta, d'ora in poi "**Società**".

Premesso

Che l'Ente, tra le proprie finalità strategiche, persegue la promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività artistiche e culturali, anche contribuendo alla valorizzazione del territorio dal punto di vista del patrimonio culturale, attraverso forme di collaborazione con soggetti terzi;

che l'Ente in data 14/01/2019 ha pubblicato un "Avviso di manifestazione d'interesse", d'ora in poi indicato come "**Avviso**" per la coproduzione di spettacoli da rappresentare presso i teatri di "Teatri di Pietra" della Regione Sicilia;

che destinatari di tale iniziativa erano i soggetti pubblici e/o privati in possesso dei requisiti indicati al punto 4) dell "**Avviso**";

che la “*Società*” è un soggetto in grado di proporre sul territorio iniziative/attività di interesse collettivo con oggetto la realizzazione di eventi artistico/musicali quali concerti ed opere liriche, ed ha realizzato alcune significative produzioni conseguendo riconoscimenti dalla critica e dal pubblico;

che la proposta è stata valutata positivamente dal Sovrintendente e dal Direttore Artistico Prof. Matteo Pappalardo come comunicato con nota del 9/05/2019 n. 826 di prot. al Sig. Commissario ad acta;

-che sussiste quindi l’interesse dell’Ente a perfezionare un accordo di coproduzione di spettacoli e di fattiva collaborazione per le attività integrative proposte;

che le “Parti” intendono procedere, in coerenza alle esigenze organizzative e gestionali di tali attività, a definire un accordo di durata triennale-

Tutto ciò premesso e ritenuto si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - (Premessa) La premessa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce il presupposto dell’accordo.

Articolo 2 – (Oggetto):

L’ Ente e la Società, come in atto rappresentati, si impegnano a collaborare, alle condizioni di cui ai successivi articoli, per la produzione di rappresentazioni nei settori della musica, della danza e della prosa, da rappresentare prioritariamente nei Teatri di Taormina e Siracusa nei periodi che saranno concessi dalla Regione Siciliana o da altro Ente Gestore.

L’attività di produzione viene descritta ed accettata come consistente nelle fasi dell’ideazione, del finanziamento, della produzione, della pubblicità e della circuitazione.

Articolo 3 – (Durata della convenzione) La convenzione ha la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto e con scadenza al 31.09.2021.

Articolo 4 - (Impegni delle Parti)

4.1. L’ Ente Teatro:

L’ Ente Teatro si impegna:

- a) a collaborare con la Società per le tutte le fasi del processo decisionale e delle attività di produzione mettendo a disposizione i propri uffici di programmazione e la Direzione Artistica la quale curerà la programmazione delle produzioni da sottoporre al Comitato Esecutivo di cui al successivo articolo 5.;
- b) a far effettuare presso il Teatro le prove di ogni produzione da circuitare compatibilmente con il proprio calendario istituzionale;
- c) a mettere a disposizione il proprio laboratorio di produzione che sarà utilizzato anche per il deposito e la produzione di elementi scenografici per gli spettacoli in coproduzione;
- d) a richiedere alla Regione Siciliana o ad altri Enti pubblici la concessione degli spazi per la rappresentazione ed in particolare i Teatri di Siracusa e Taormina;
- e) a sostenere tutti i costi inerenti la concessione in uso dei Teatri di Pietra ad eccezione di quelli relativi ai servizi offerti dall' Ente gestore;
- f) ad utilizzare il proprio logo per le manifestazioni co - organizzate con la Società;
- g) a pubblicizzare nel proprio sito tutte le rappresentazioni che saranno co -prodotte con la Società;
- h) a rendere disponibile per la produzione degli spettacoli in coproduzione il proprio personale tecnico addetto alla realizzazione degli allestimenti scenici collaborando con quello messo a disposizione dalla Società;
- i) a collaborare con la Società per la produzione e messa in scena delle rappresentazioni che saranno individuate dal Comitato Esecutivo di cui al successivo articolo 5;
- j) a concordare con la Società, mediante i propri referenti, componenti il Comitato Esecutivo di cui al successivo articolo 5, la individuazione del cast di produzione (musicisti, scene, cast attoriale, costumi) e quant'altro necessario per la buona riuscita degli spettacoli.

Convengono le Parti che l'Ente Teatro non assumerà alcun ulteriore onere finanziario, ad eccezione di quello già considerato in relazione agli obblighi assunti, riconoscendo sin d'ora che la partecipazione dell'E.A.R. sotto tale profilo è stata valutata con la concessione dell'utilizzazione degli spazi e del laboratorio, con la disponibilità del personale tecnico in organico e con l'obbligo di assunzione degli oneri di concessione per l'utilizzo dei Teatri in Pietra;

4.2. Società

La Società si impegna:

- a) ad assumere la produzione esecutiva della gestione degli spettacoli per il periodo comprensivo delle prove, dell'allestimento e di recita.

In particolare la Società assume la responsabilità organizzativa e amministrativa dell'allestimento dello spettacolo comprese tutte le spese relative ai compensi degli attori, dei tecnici, degli organizzatori e dei collaboratori, inclusi i trasferimenti e gli oneri previdenziali, i permessi di agibilità e di rappresentazione SIAE ed i costi di pubblicità della produzione.

In ogni singolo contratto con gli attori/artisti dovrà essere prevista autorizzazione ad eventuali riprese degli spettacoli con rinuncia ad ogni diritto economico;

- b) a presentare per ogni rappresentazione da circuitare il bilancio preventivo;
- c) collaborare con il Teatro per la produzione e messa in scena delle rappresentazioni che saranno individuate dalle Parti;
- d) a fornire a propria cura e spese per tutto il periodo necessario alla fase di produzione proprio personale in affiancamento a quello attualmente disponibile presso il laboratorio del Teatro anticipando i costi dei materiali secondo il programma operativo di gestione e la relativa scheda tecnica che, per singola produzione, sarà approvato dal Comitato Esecutivo di cui al successivo articolo 5.;
- e) a fornire la propria esperienza ed il know-how nei settori della produzione scenografica, della pubblicità, della distribuzione e dell'organizzazione di eventi cooperando con la Direzione artistica e condividendo scelte e percorso metodologico;
- f) ad utilizzare nelle produzioni, in esecuzione delle determinazioni che saranno assunte dal Comitato Esecutivo, i musicisti, scene, cast attoriali, costumi e quant' altro necessario per la buona riuscita degli spettacoli;
- g) a proporre e coordinare l'organizzazione, il marketing e la pubblicità degli eventi ed ogni altra attività necessaria;
- h) a finanziare tutte le co-produzioni, che saranno approvate dal Comitato Esecutivo, da rappresentare nel triennio comprensivi di tutti gli oneri per la gestione con un piano di rientro dall'esposizione che tenga conto dei ricavi delle manifestazioni assumendo l'alea dei mancati ricavi;
- i) a presentare a conclusione di ogni singola manifestazione il rendiconto di gestione (conto del bilancio con relativo avanzo/disavanzo/pareggio di amministrazione) di tipo economico e finanziario;
- j) a concordare con i referenti designati dall' E.A.R. gli aspetti contrattuali ed amministrativi per la produzione degli eventi e per la loro circuitazione e rappresentazione;

- k) a stipulare tutti i contratti prevedendo la clausola di esonero espresso di qualsivoglia responsabilità civile e penale a carico dell'Ente ivi compresi quelli relativi agli oneri previdenziali e di regolarità contributiva relativi al personale che sarà assunto in via esclusiva dalla Società;
- l) a curare direttamente la gestione, la biglietteria e la rendicontazione dei ricavi dalla vendita dei biglietti

4.3 – (Obblighi delle parti)

Le Parti si impegnano a cooperare reciprocamente per la buona riuscita delle produzioni e per la loro circuitazione oggetto del presente contratto.

Fermo restando che l'alea dei mancati ricavi è a carico della Società, quest'ultima si impegna a finanziare le manifestazioni come di seguito:

- a) Anno 2019 € 60.00,00 (Euro Sessantamila);
- b) Anno 2020 € 120.000,00 (Euro Centoventimila);
- c) Anno 2021 € 160.000,00 (Euro Cento Sessantamila);

Il Teatro non assumerà alcun onere finanziario essendo limitata la propria partecipazione alla utilizzazione degli spazi e del laboratorio ed alla concessione gratuita dei Teatri di Siracusa e di Taormina.

L'eventuale disavanzo di gestione sarà a carico esclusivo della Società.

Costituisce impegno comune l'utilizzo del laboratorio dell'E.A.R. e delle attrezzature per la produzione delle scene delle produzioni secondo le modalità che saranno concordate tra le Parti con successivo accordo integrativo.

Articolo 5 (Comitato Esecutivo) E' costituito con la sottoscrizione del presente contratto un Comitato Esecutivo di produzione composto da n. 4 (quattro) componenti di cui n. 2 (due) in rappresentanza dell'E.A.R. e n. 2 (due) in rappresentanza della Società.

Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

- Predisporre il programma triennale delle manifestazioni da rappresentare nei teatri di Taormina e Siracusa;
- Definire il budget per ogni singola manifestazione ivi compresi quelli pubblicitari.
- Attivare il "controllo di gestione" finalizzato anche ad assicurare la buona riuscita delle attività di produzione previste nel triennio e la corretta imputazione dei costi/ricavi degli spettacoli co- prodotti;
- Individuare e proporre alle Parti possibili implementazioni e migliorie del presente accordo anche in riferimento all'acquisizione dei requisiti (quantitativi – qualitativi) utili alla Società ed all'Ente per l'accesso al F.U.S. (Fondo Unico Spettacoli Ministeriale). Tutti gli accordi

integrativi della presente così come anche eventuali modifiche dovranno essere resi in forma scritta e sottoscritta dalle Parti.

Articolo 6- (Benefici Diretti ed Indiretti) La Società si impegna ad anticipare i costi fino alla concorrenza degli importi definiti dall'art. 4.3 o a fornire direttamente servizi per un importo equivalente.

In tale ultimo caso i costi per le prestazioni erogate a titolo di anticipazione non dovranno essere superiore a quelli medi praticati dal Teatro per l'organizzazione dei propri eventi.

La Società al termine di ciascuna manifestazione dovrà produrre all' Ente il rendiconto delle spese sostenute comprensivo dei documenti fiscali a documentazione dei costi.

In considerazione dell'obbligo di anticipazione e dei relativi costi finanziari si conviene che gli utili di gestione per ogni singola manifestazione, al netto di spese, SIAE, IVA e servizi antincendio, quali risultanti dal consuntivo di ogni produzione, siano così ripartiti:

a) Società 75%;

b) Teatro 15%

Il restante 10% (dieci per cento) degli utili netti di gestione saranno accantonati a cura della Società per la produzione di eventuali ulteriori rappresentazioni;

Viene espressamente convenuto che nei costi di produzione per ciascuna manifestazione non saranno considerati gli eventuali oneri finanziari.

Gli eventuali utili generati, come sopra determinato, per la quota di spettanza dell'Ente saranno versati dalla Società al Teatro entro gg. 30 (trenta) dalla presentazione del rendiconto di gestione per singola produzione.

Articolo 7- (Comunicazione e promozione) La comunicazione promozionale delle varie manifestazioni o attività svolte dovrà riportare il logo della Regione Siciliana, quello del Teatro affiancato a quello della Società e dovrà essere approvato dal Comitato Esecutivo.

Articolo 8- (Recesso) Non sarà ammesso il recesso se non per l'anno successivo a quello previsto per l'organizzazione delle produzioni per ciascun anno di competenza.

Le Parti possono recedere dal presente contratto con effetto dall'anno successivo al calendario annuale come approvato dal Comitato Esecutivo esclusivamente tramite pec da inviare almeno gg. 10 antecedenti la data del recesso.

Il Teatro potrà per comprovati motivi di ordine pubblico e buon costume e/o di sicurezza recedere in qualunque momento dal presente contratto senza che ciò comporti indennizzo in favore della Società.

Articolo 9 (Trattamento dei dati) Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione - le informazioni di cui

all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Società accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento.

La Società è autorizzata al trattamento dei dati personali di cui alla presente Convenzione esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte della Società di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo, l'Ente potrà dichiarare risolta automaticamente di diritto la Convenzione, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Ente e/o a terzi".

Articolo 10 – (Registrazione) La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le spese saranno a completo carico della parte che ne dia adito in ragione del proprio comportamento inottemperante.

Articolo 11 (Natura dell'accordo) La presente Convenzione è sottesa alla co – produzione degli spettacoli da rappresentare nei Teatri di Taormina e Siracusa.

In alcun caso è configurabile rapporto di associazione in partecipazione e/o di società mantenendo ciascuna delle Parti propria autonomia di strutture e gestionale.

Art. 12 (Foro Competente) Tutte le parti che hanno sottoscritto il presente contratto stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di Messina.

Resta inteso che prima di intraprendere un'azione legale, le parti si obbligano ad esperire il tentativo di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come disciplinato dal Regolamento dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Messina.

Messina lì

.....

.....